

Via le Province,  
ma ci sono gli enti  
«di area vasta»

Eugenio Bruno ▶ pagina 4

# Province, abolizione a metà

Via il nome dalla Costituzione, restano gli enti di area vasta - Grandi opere allo Stato

**Eugenio Bruno**  
ROMA

Gira e rigira la politica italiana continua ad avvitarci sulle magnifiche sorti e progressive delle province. Non è da meno il Ddl costituzionale varato ieri dal Consiglio dei ministri che, mentre le elimina dalla nostra Carta fondamentale, inserisce comunque «l'ordinamento degli enti di area vasta» (cioè gli eredi delle amministrazioni provinciali) tra le competenze esclusive dello Stato.

Una novità contenuta nell'ultima versione del testo insieme alla costituzionalizzazione del principio di semplificazione e di trasparenza dell'azione amministrativa, che si aggiunge alle tante conferme previste dalla riforma del titolo V: dall'abolizione delle materie concorrenti all'introduzione di una clausola di supremazia governativa, fino al ritorno sotto l'ombrello statale di alcune funzioni "sensibili" come energia, re-

ti e grandi opere.

Per ammissione del premier Matteo Renzi, la bussola che l'ese-

cutivo ha seguito nella stesura delle modifiche agli articoli 114 e successivi della Costituzione è quella di superare l'eccesso di conflitti tra le regioni e lo Stato. Per riuscirci il provvedimento innanzitutto elimina dal titolo V le competenze concorrenti che tanto contenzioso hanno generato in questi 13 anni (su cui si veda l'articolo accanto). E, poi, rimpolpa l'elenco dei settori che rientrano nella legislazione esclusiva dello Stato. Molti dei quali erano già previsti nella bozza esaminata dal Cdm del 12 marzo e dopo gli incontri dei giorni scorsi con autonomie e partiti hanno solo cambiato posto, passando da una lettera all'altra dell'articolo 117, comma 2: si va dal «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» all'«ordinamento delle professioni e della comunicazione»; dal «commercio con

l'estero» alle «norme generali sul governo del territorio»; dalla «produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia» alle «grandi reti di trasporto». Che, giunte all'ultimo miglio, sono state affiancate dalle «**infrastrutture** strategiche».

Sempre nell'ottica di precisare meglio "chi fa che cosa" la previsione che tutto il resto spetterà alle regioni viene completata da una lista delle funzioni su cui i governatori legifereranno. È il caso, ad esempio, della pianificazione infrastrutturale del territorio, della mobilità interna e dell'organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e di quelli scolastici. Fermo restando che lo Stato, da un lato, potrà attivare la clausola di supremazia per tutelare l'unità giuridica o economica della Repubblica o realizzare le riforme di interesse nazionale; dall'altro potrà delegare, con legge approvata a maggioranza assoluta della Camera solo per un peri-


odo di tempo determinato, alcune delle sue funzioni. Eccezione fatta per ordine pubblico, stato civile e giustizia.

Passando per l'inserimento all'articolo 118 del principio di semplificazione e di trasparenza dell'azione amministrativa, arriviamo così alle province. E alla loro scomparsa definitiva. O quasi, visto che alla cancellazione del nome dall'intero titolo V fa da contraltare la previsione che sia lo Stato a determinare l'ordinamento degli «enti di area vasta». Un'aggiunta che somiglia tanto a un riconoscimento costituzionale degli organismi di secondo livello previsti dal Ddl Delrio, licenziato mercoledì scorso dal Senato e in attesa dell'ok definitivo della Camera. Nate come temporanee, le "province 2.0" delineate in quel testo potrebbero diventare definitive. A meno che una legge successiva non intervenga per cambiarne nuovamente i connotati o ridurre il numero complessivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## COMPETENZE CONCORRENTI

Il nuovo articolo 117 non le prevede più. Al tempo stesso tornano allo Stato l'energia, le grandi reti di trasporto e gli ordini professionali



## Il nuovo titolo V

### FUNZIONI STATO

#### Addio materie concorrenti

Scompaiono le materie concorrenti e ritornano sotto l'ombrello statale una serie di competenze "pesanti": dalla produzione di energia elettrica agli ordini professionali, alle reti

### FUNZIONI REGIONI

#### Spazio alla pianificazione

Il nuovo articolo 117 non lascia solo alle regioni le competenze che non spettano allo Stato, ma ne cita anche alcune. Tra cui pianificazione infrastrutturale e servizi alle imprese

### ABOLIZIONE PROVINCE

#### Restano gli enti di area vasta

Dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione scompare il riferimento alle province. Al tempo stesso compare tra le funzioni riservate allo Stato l'ordinamento degli enti di area vasta

### CLAUSOLA SUPREMAZIA

#### A tutela dell'unità

Su proposta del governo lo Stato può intervenire in materie riservate alle regioni per tutelare l'unità giuridica o economica della Repubblica o per realizzare programmi economico-sociali di interesse nazionale

